



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 - 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



Copia di Delibera della Giunta Comunale

N°110 del Reg. del 29/11/2022	OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA CCDI PARTE ECONOMICA 2022
----------------------------------	--

L'anno 2022, il giorno 29, del mese di Novembre, alle ore 13.10, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome Nome	carica	Presente
Carta Salvatore	Sindaco	Si
Finà Sebastiano (1957)	Assessore	Si
Finà Sebastiano (1959)	Assessore	Si
Fresi Angela	Assessore	No
Sanna Domenico	Vice Sindaco	No
TOTALI		Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa D.ssa Maria Stella Serra

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'artt .49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.L.gs n. 267/2000:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

- Con Delibera Consiglio Comunale n° 10/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- Con Delibera della Giunta Comunale n° 53/2018 è stata costituita e nominata la Delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3, 8 e 2, del CCNL 21.05.2018, destinata a rappresentare l'Amministrazione nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i contratti collettivi nazionali ad essa demandano, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente. La stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economico Finanziaria – Servizio Personale n° 563/2022 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate Per L'anno 2022(CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).

RICHIAMATI:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita "... A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ...";
- l'art. 1°, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- le Circolari della Ragioneria Generale dello stato 2 febbraio 2015, n. 8, e 8 maggio 2015, n. 20, con cui ribadisce la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, nonché impartisce istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015;

VISTO l'articolo 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 165/2001, con cui è previsto – con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1, co. 236 della L. 2008/2015 – che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ATTESO che il nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018 richiama espressamente tale norma al comma 7 dell'art. 67;

VISTO l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...";

DATO ATTO che :

- la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è attualmente regolata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Funzioni Locali i del 21 maggio 2018 suddivide tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" ed incrementabili solo ad opera di specifiche disposizioni dei C.C.N.L.;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, nel rispetto dei vincoli di legge relativi alla complessiva spesa del personale definiti dal disposto dell'art. 1, co. 557 e seguenti della L. 296/2006;
- l'art. 45, come 3° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 57 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

Delibera n. «NUMERO DELIBERA» del «DATA SEDUTA». OGGETTO: «OGGETTO»

- a. alla performance individuale;
- b. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c. l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

VALUTATO che :

– al fine di poter erogare gli istituti contrattuali oggetto di nuova definizione, il fondo per l'anno 2022 deve essere costituito ed impegnato entro il 31 dicembre 2022, nonché il relativo C.C.D.I. regolarmente sottoscritto;

– la procedura per la sottoscrizione per il C.C.D.I. risulta complessa ed implica l'acquisizione di pareri di organi esterni all'Ente;

– il personale dipendente, nelle more della sottoscrizione del C.C.D.I. che norma gli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, al fine di garantire i servizi a cui sono preposti, hanno reso durante il corrente anno le prestazioni remunerate con le risorse destinate negli anni precedenti dalla contrattazione decentrata e secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con riferimento ai piani di lavoro specifici per Area;

CONSIDERATO che nell'ambito della contrattazione annuale la procedura prevede da parte della Giunta comunale:

– la definizione degli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa, fornendo direttive in ordine agli interventi prioritari per la migliore realizzazione dei programmi di governo;

– la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili, fornendo specifiche indicazioni in ordine all'utilizzo delle stesse per quanto attiene le risorse variabili che l'Amministrazione può mettere a disposizione del fondo risorse decentrate, secondo la disciplina dell'articolo 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;

EVIDENZIATO che deve essere avviata la procedura per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – anno 2022 parte economica;

RITENUTO quindi , di dare i necessari indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle trattative e la definizione dell'ipotesi inerente il CCDI parte economica anno 2022 tenuto conto del CCDI parte normativa 2019/2021 sottoscritto in data 11.01.2019 modificato ed integrato in data 11.12.2019, in particolare :

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), nonché quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- Tenuto conto degli strumenti di premialità a carico del fondo inerente il trattamento accessorio, previsti all'art. 10 del Contratto decentrato integrativo parte normativa 2019/2021 sottoscritto in data 11.01.2019 modificato ed integrato in data 11.12.2019 in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 40 comma 3 bis del D.L.gs. N° 165/200;

VISTO il Verbale n° 1 del 21.10.2022 dell'Assemblea sindacale dei lavoratori prot. n° 6494 del 24.10.2022

DATO ATTO che le risorse inerenti il trattamento economico accessorio anno 2022 devono essere destinate prioritariamente per lo svolgimento dei servizi richiesti dall'Ente ed effettivamente espletati correlati all'erogazione di specifiche indennità e per la corresponsione della produttività correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale declinati negli istituti di seguito elencati :

→ Reperibilità (Servizi Demografici)

→ Indennità condizioni di lavoro :

- ▶ Attività esposta a rischio (Risorse umane Area Tecnica)
- ▶ Attività disagiate (Risorse umane Area Tecnica – Area Affari generali)
- ▶ Maneggio valori (Risorse umane Area Affari Generali ed Economico Finanziaria
- ▶ Realizzazione Piano di lavori individuale (Risorse Umane Area Tecnica)

→ Indennità di Funzione (Servizio polizia locale)

→ Indennità per ulteriori specifiche Responsabilità (Risorse umane interessate : Ufficiale di Stato civile ed Anagrafe; Responsabile dei Tributi; Archivisti informatici);

→ Indennità per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21.05.2018

→ Compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale secondo il vigente sistema di valutazione;

Ritenuto rispetto alle richieste dei lavoratori contenute nel Verbale n° 1 del 21.10.2022

- Riconoscere l'incremento della indennità di funzione al personale della polizia locale nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 56 sexies del CCNL comparto funzioni Locali del 21.05.2022;
- In presenza di disponibilità di risorse residue dalla prioritaria assegnazione agli istituti contrattuali sopra indicati (Reperibilità – Indennità condizioni di lavoro- Indennità di funzione – Indennità per ulteriori specifiche responsabilità – Indennità per specifiche responsabilità - Compensi correlati al raggiungimento degli

obiettivi di performance organizzativa ed individuale) destinare le medesime all'istituto della progressione economica di categoria.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili ex art. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/90; Con voti Unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di formulare alla delegazione trattante di parte datoriale, le indicazioni di cui in premessa, e di seguito integralmente riportate, relative all'attività di contrattazione decentrata:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), nonché quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- Tenuto conto degli strumenti di premialità a carico del fondo inerente il trattamento accessorio, previsti all'art. 10 del Contratto decentrato integrativo parte normativa 2019/2021 sottoscritto in data 11.01.2019 modificato ed integrato in data 11.12.2019 in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 40 comma 3 bis del D.L.gs. N° 165/200;

DI DARE ATTO che le risorse inerenti il trattamento economico accessorio anno 2022 devono essere destinate prioritariamente per lo svolgimento dei servizi richiesti dall'Ente ed effettivamente espletati correlati all'erogazione di specifiche indennità e per la corresponsione della produttività correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale declinati negli istituti di seguito elencati :

→ Reperibilità (Servizi Demografici)

→ Indennità condizioni di lavoro :

▶ Attività esposta a rischio (Risorse umane Area Tecnica)

▶ Attività disagiate (Risorse umane Area Tecnica – Area Affari generali)

▶ Maneggio valori (Risorse umane Area Affari Generali ed Economico Finanziaria

▶ Realizzazione Piano di lavori individuale (Risorse Umane Area Tecnica)

→ Indennità di Funzione (Servizio polizia locale)

→ Indennità per ulteriori specifiche Responsabilità (Risorse umane interessate : Ufficiale di Stato civile ed Anagrafe; Responsabile dei Tributi; Archivistici informatici);

→ Indennità per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21.05.2018

→ Compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale secondo il vigente sistema di valutazione;

→ rispetto alle richieste dei lavoratori contenute nel Verbale n° 1 del 21.10.2022

- Riconoscere l'incremento della indennità di funzione al personale della polizia locale nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 56 sexies del CCNL comparto funzioni Locali del 21.05.2022;
- In presenza di disponibilità di risorse residue dalla prioritaria assegnazione agli istituti contrattuali sopra indicati (Reperibilità – Indennità condizioni di lavoro- Indennità di funzione – Indennità per ulteriori specifiche responsabilità – Indennità per specifiche responsabilità - Compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale) destinare le medesime all'istituto della progressione economica di categoria.

DI DARE ATTO che, con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte datoriale sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte economica anno 2022;

DI DARE ATTO che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001 es.m.i.;

DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte datoriale per i successivi provvedimenti, alla R.S.U. e alle OO.SS.;

Vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio)

(Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Carta Salvatore

F.to D.ssa Maria Stella Serra

Della su estesa deliberazione, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal al ;
- è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2022essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

Sedini Li: _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra